



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Direzione Tutela dei Consumatori*

**DETERMINA N. 213/10/DIT**

**PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DALLA  
SOCIETA' VODAFONE OMNITEL N.V. IN RELAZIONE AL  
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 47/10/DIT**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO l'articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, coordinata con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 e successive integrazioni, recante "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 di "Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di II livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento";

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12-bis, comma 6, del citato Regolamento il quale dispone la pubblicazione della proposta di impegni nella sua versione definitiva sul sito internet dell'Autorità, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, e prescrive un termine di trenta giorni per la presentazione delle stesse;

CONSIDERATO che:

- con atto direttoriale n. 47/10/DIT, la Direzione tutela dei consumatori, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V.;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Tutela dei Consumatori*

- in data 10 novembre 2010, la società Vodafone Omnitel N.V. ha presentato una proposta definitiva di impegni relativamente alla contestazione n. 47/10/DIT;
- con successiva nota, pervenuta a questa Autorità in data 2 dicembre 2010, la Società ha chiarito alcuni dei profili contenuti nel documento contenente la proposta definitiva di impegni;
- nella seduta del 17 dicembre 2010, il Consiglio ha preso atto dell'istruttoria preliminare della Direzione tutela dei consumatori, recante una valutazione di non manifesta inammissibilità della proposta di impegni relativa al procedimento n. 47/10/DIT;

### **DETERMINA**

1. La proposta di impegni di Vodafone Omnitel N.V. nella versione trasmessa, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in data 10 novembre 2010, come successivamente integrata dalla nota del 2 dicembre 2010 (Allegati 1 e 2 della presente determina), è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

2. I soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sulla proposta di impegni di cui al paragrafo precedente entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, all'attenzione del responsabile del procedimento, dott.ssa Claudia Stazi, Direzione tutela dei consumatori - Ufficio controversie e sanzioni, Centro Direzionale, Isola B/5 - Torre Francesco - 80143 Napoli. Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente n. 0817507828. Si richiede, inoltre, l'invio dei suddetti documenti anche in formato elettronico all'indirizzo e-mail [c.stazi@agcom.it](mailto:c.stazi@agcom.it), ai fini della loro eventuale pubblicazione sul sito.

3. Entro i successivi trenta giorni la società Vodafone Omnitel N.V. potrà fornire le proprie considerazioni in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi ed, eventualmente, introdurre modifiche agli impegni.

4. Le osservazioni dei terzi interessati, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza manifestate contestualmente all'invio delle proprie osservazioni e debitamente motivate, saranno rese accessibili il giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 3.

5. La presente determinazione è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Napoli, 21 dicembre 2010

IL DIRETTORE  
Federico Flaviano